

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 574

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2006

Disposizioni in materia di inquadramento del personale civile
del Circolo ufficiali delle Forze armate nell’organico del
Ministero della difesa

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 32, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», ha inserito il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa.

Lo stesso articolo, al comma 2 stabilisce che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'organizzazione del Circolo, che diventerà a tutti gli effetti un ente militare.

La nuova disciplina del Circolo, prevista dal citato articolo, per quanto apprezzabile, tuttavia non considera la posizione del personale civile attualmente in servizio con funzioni esecutive presso il Circolo stesso (nove dipendenti), che, per effetto della sua trasformazione, non potrà continuare a svolgere la propria attività lavorativa.

Il presente disegno di legge, quindi, al fine di tutelare la posizione del citato personale,

ne prevede l'automatico inserimento con le medesime funzioni esecutive nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge o, se anteriore, dal giorno antecedente la data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, richiamata.

Il relativo onere, valutato in 270.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, è posto a carico del «Fondo speciale» di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sarà monitorato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), e dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e della trasmissione alle Camere degli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni sul personale civile del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia)

1. Il personale civile del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia in servizio con funzioni esecutive presso il predetto Circolo alla data di entrata in vigore della presente legge o, se anteriore, al giorno antecedente la data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è inquadrato con le medesime funzioni nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 270.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'articolo 1, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), e dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e trasmette alle Camere gli

eventuali decreti emanati al sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, corredati da apposite relazioni.